

C O M U N E D I S T R E V I
P R O V I N C I A D I A L E S S A N D R I A

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE	N. 26
---	-------

OGGETTO	COSTITUZIONE CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA TRA I COMUNI DI STREVI, ACQUI TERME E TERZO. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE.
---------	---

L'anno **DUEMILAQUINDICI** addì **QUATTRO** del mese di **NOVEMBRE**, alle ore 21,00 nella solita sala delle riunioni.

Previo esaurimento delle formalità prescritte della vigente legge comunale e provinciale, vennero per oggi convocati i componenti di questo Consiglio Comunale.

Sono presenti:

n. ordine	cognome e nome	Presente	Assente
1	Monti Alessio	X	
2	Ugo Michael	X	
3	Pedemonte Andreina Stefania	X	
4	Bacigalupo Elena	X	
5	Sbordone Italia Angela	X	
6	Giovani Claudia	X	
7	Balzaretti Massimiliano		X
8	Oddone Elisa	X	
9	Avignolo Andrea	X	
10	Maiello Antonio	X	
11	Businaro Luigi Alberto		X

Partecipa alla seduta con funzioni consultive, referenti e di assistenza il Dott. **Gian Franco COMASCHI** - Segretario Comunale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti il signor **Alessio MONTI** nella sua qualità di **Sindaco** assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

RELATA DI PUBBLICAZIONE

Il Segretario sottoscritto certifica che il presente verbale viene pubblicato in copia all'albo pretorio informatico dal 09/11/2015 al 24/11/2015

Li, 09/11/2015

IL SEGRETARIO COMUNALE
f.to Dr. Gian Franco COMASCHI

ESECUTIVA IL 04/11/2015

Copia conforme all'originale
Strevi, li 09/11/2015
Il Funzionario C.le
Gabriella Poggio

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- l'art. 33 del D. Lgs. n. 163 del 12.04.2006 stabilisce che:
 1. Le stazioni appaltanti e gli enti aggiudicatori possono acquisire lavori, servizi e forniture facendo ricorso a centrali di committenza, anche associandosi o consorziandosi.
 2. Le centrali di committenza sono tenute all'osservanza del presente codice.
 3. Le amministrazioni aggiudicatrici e i soggetti di cui all'articolo 32, comma 1, lettere b), c), f), non possono affidare a soggetti pubblici o privati l'espletamento delle funzioni e delle attività di stazione appaltante di lavori pubblici. Tuttavia le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare le funzioni di stazione appaltante di lavori pubblici ai servizi integrati infrastrutture e trasporti (SIIT) o alle amministrazioni provinciali, sulla base di apposito disciplinare che prevede altresì il rimborso dei costi sostenuti dagli stessi per le attività espletate, nonché a centrali di committenza.
- 3-bis. I Comuni non capoluogo di provincia procedono all'acquisizione di lavori, beni e servizi nell'ambito delle unioni dei comuni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ove esistenti, ovvero costituendo un apposito accordo consortile tra i comuni medesimi e avvalendosi dei competenti uffici, ovvero ricorrendo ad un soggetto aggregatore o alle province, ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56. In alternativa, gli stessi Comuni possono effettuare i propri acquisti attraverso gli strumenti elettronici di acquisto gestiti da Consip S.p.A. o da altro soggetto aggregatore di riferimento;
- il D.L. n.90/2014 convertito in legge n. 114/2014 all'art. 23 comma 3-ter da ultimo modificato dall'art.1 comma 169 della legge 13/07/2015 n.107 ha dato disposizioni sull'entrata in vigore del comma 3-bis sopra emarginato dal 1° Novembre 2015;

Considerato altresì che:

- numerose interpretazioni hanno evidenziato come il termine "accordo consortile" riportato nell'art. 33, comma 3-bis del D.Lgs. n.163/2006 costituisca una espressione atecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all'unione dei comuni (Corte dei Conti, sez. reg. controllo Umbria, delib. 112/2013/PAR del 5 giugno 2013; sez. reg. controllo Lazio, delib. 138/2013/PAR del 26 giugno 2013; determinazione ANAC n.11 del 23/09/2015);
- in tale ottica interpretativa, quindi, l'espressione "accordi consortili" deve essere intesa non già come accordi istitutivi di un vero e proprio consorzio (quindi ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n.267/2000), al quale spetterebbe successivamente la competenza a istituire una propria centrale di committenza, bensì come atti convenzionali volti ad adempiere all'obbligo normativo di istituire una centrale di committenza, in modo da evitare la costituzione di organi ulteriori e con essi le relative spese, risultando peraltro la convenzione per la gestione associata un modello di organizzazione che sembra conciliare, ancor più del consorzio o dell'unione, i vantaggi del coordinamento con il rispetto delle peculiarità di ciascun ente;
- l'art. 30 del D.Lgs. n. 267/2000 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni, stabilendo i fini, la durata, le forme di consultazione, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie;

Considerate le trattative intercorse tra il Comune di Acqui Terme ed i Comune di Strevi e di Terzo dirette ad una valutazione circa la possibilità di addivenire alla stipulazione di una convenzione di cui all'art. 30 del D. Lgs. n. 267/200, finalizzata all'acquisizione di lavori, beni e servizi in ottemperanza al disposto dell'art. 33, comma 3-bis, del D.Lgs n. 163/2006;

Preso atto che i Sindaci dei comuni interessati hanno ritenuto che la soluzione convenzionale rappresenti lo strumento di cooperazione intercomunale, tra quelli previsti dall'art. 33 comma 3-bis del D. Lgs n. 163/2006, maggiormente idoneo per garantire il rispetto dei richiamati obblighi normativi;

Tenuto conto che le trattative si sono positivamente concluse e ognuno dei Comuni sta provvedendo a deliberare, nei tempi previsti, lo schema di convenzione, sulla base dello schema allegato al presente provvedimento per formarne parte integrante e sostanziale;

Ritenuto di dover approvare lo schema di convenzione sopra precisato, al fine di consentire al Comune di ottemperare al disposto dell'art. 33 bis del D. Lgs. n. 163/2006, attraverso una soluzione, tra quelle previste nella norma, giudicata confacente alla struttura organizzativa dell'ente e idonea ad assolvere alla complessa funzione degli approvvigionamenti e degli appalti pubblici di lavori, servizi, forniture;

Precisato che rimangono esclusi dalla competenza della C.U.C. e gestiti direttamente dai rispettivi enti le procedure rientranti nei seguenti ambiti:

- acquisizioni tramite il Mercato Elettronico della P.A. di cui all'art. 328 del D.P.R. n. 207/2010;
- mediante adesione alle convenzioni CONSIP S.p.a. ai sensi dell'art. 26 della Legge n. 488/1999 nonché gli acquisti mediante MEPA, ACCORDI QUADRO o altro soggetto aggregatore di cui all'art. 33 del D. Lgs. n. 163/2006;
- gli affidamenti in economia tramite amministrazione diretta ai sensi dell'art.125 comma 1 lett.a) del Dlgs n.163/2006, gli acquisti con il fondo economale e le acquisizioni effettuate dai Comuni con verbale di somma urgenza ex art.191 comma 3 del D.lgs n.163/2006 ed art.176 del DPR 207/2010 per tutti i Comuni aderenti;
- gli affidamenti di lavori e acquisizioni di beni e servizi di importo inferiore ad € 40.000,00 da parte del Comune di Acqui Terme aderente avente una popolazione superiore a 10.000 abitanti ai sensi del comma 3 art.23 ter della Legge 11/08/2014 n.114 salvo successive diverse indicazioni legislative;

Richiamato l'art. 42, comma 2 lett. c) del D.lgs n. 267/2000 il quale prevede rientri tra le competenze del Consiglio comunale la costituzione di forme associative tra comuni;

VISTO il parere favorevole per quanto attiene la regolarità tecnica rilasciato a sensi art. 49 D. Lgs. n. 267/2000 allegato al presente provvedimento;

Con voti unanimi favorevoli, espressi nei modi di legge

DELIBERA

1. La premessa è parte integrale e sostanziale della presente deliberazione;
2. Di esprimere la volontà di svolgere in forma associata ai sensi dell'articolo 33, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 163/2006 e dell'art.30 del D. Lgs. n. 267/2000, le procedure relative all'acquisizione di lavori, beni e servizi dei Comuni di Acqui Terme, Strevi e Terzo a decorrere dal 1° Novembre 2015;
3. Di approvare lo schema di convenzione ex art. 30 del D. Lgs. n.267/2000, costituito da n.16 articoli ed allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;
4. Di dare atto che con la stipula della convenzione in oggetto è costituito un ufficio comune per l'esercizio associato delle funzioni, attività e servizi indicati nell'allegato schema di convenzione denominato Centrale Unica di Committenza (C.U.C.);
5. Di stabilire che la C.U.C. presenti annualmente un rendiconto delle proprie attività evidenziando in particolare i tempi di svolgimento delle procedure assegnate e i risparmi realizzati, oltre a quanto necessario per accertarne la congruità all'indirizzo politico-amministrativo degli enti aderenti e per consentire di operare le opportune variazioni organizzative volte a migliorare l'efficienza e l'efficacia delle procedure di gara e degli affidamenti;
6. Di stabilire che gli elementi di natura organizzativa riportati nello schema di convenzione costituiscono criteri generali rispetto ai quali gli organi, per quanto di propria competenza, adotteranno gli appositi atti amministrativi;
7. Di autorizzare il Sig. Sindaco alla sottoscrizione in nome e per conto del Comune della presente convenzione;
8. Di disporre la trasmissione del presente provvedimento al personale appartenente all'Ufficio Tecnico Comunale dei Comuni per quanto di competenza.
9. Di dichiarare, questa deliberazione, immediatamente eseguibile, a seguito di separata votazione con voti unanimi favorevoli ai sensi dell'articolo 134 del T.U. 18.8.2000 n. 267.

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
f.to MONTI

IL SEGRETARIO C.LE
f.to COMASCHI